



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Le sanzioni in materia di cessione d'azienda e di operazioni straordinarie

Stefano Moratti
Milano, 7 giugno 2024

LA CESSIONE D'AZIENDA

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE TRA CEDENTE E CESSIONARIO

Art. 14 – d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

Testo previgente

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

Testo modificato

Identico

- norma speciale rispetto alla disciplina ordinaria (art. 2560 c.c.)
- responsabilità solidale e sussidiaria
- limitazione nel *quantum*
- limitazione nell'oggetto

I LIMITI ALLA RESPONSABILITÀ DEL CESSIONARIO

Testo previgente	Testo modificato
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.	Identico

- limite quantitativo parametrato all'attività dell'Amministrazione finanziaria (certezza e conoscibilità della pretesa tributaria)
- rilevanza degli «atti degli uffici» per la delimitazione della responsabilità

IL CERTIFICATO E LA PREDETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Testo previgente	Testo modificato
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.	Identico

- predeterminazione del perimetro della responsabilità solidale derivante dall'acquisto dell'azienda o di un suo ramo;
- il cessionario non è esonerato da responsabilità per il periodo intercorrente tra il rilascio del certificato e la data di trasferimento dell'azienda (cric. min. n. 180/E/1998)
- lettura coordinata dei prime tre commi dell'art. 14?
- natura non sanzionatoria della norma

LA CESSIONE IN FRODE AL FISCO E LA PRESUNZIONE DI FRODE

Testo previgente	Testo modificato
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.	Identico
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.	Identico

- esclusione dell'esigenza di tutela del cessionario
- responsabilità solidale illimitata del cessionario
- quinto comma: presunzione di frode *iuris tantum*

LA CESSIONE E LE PROCEDURE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Testo previgente	Testo modificato
5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.	5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che: a) la cessione sia autorizzata dall'Autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.

- Esigenza di coordinamento con il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza del 2019. Esclusione della responsabilità solidale del cessionario in caso di:
 - cessione nell'ambito della composizione negoziata della crisi e di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
 - cessione a terzi da parte di una controllata della società che ha fatto ricorso a uno degli strumenti di regolazione della crisi, a condizione che la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria e sia funzionale al risanamento del cedente e al soddisfacimento dei creditori

GLI ALTRI NEGOZI TRASLATIVI E IL CONFERIMENTO DI AZIENDA

Testo previgente	Testo modificato
5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.	Identico

ART. 15 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ

Testo previgente	Testo modificato
1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 codice civile.	Identico

- Trasformazione: disposizione in linea con la disciplina civilistica (art. 2498). I soci non vengono liberati, a seguito della trasformazione, per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione stessa (art. 2500-*quiquies* c.c., Circolare 10 luglio 1998, n. 189/E)
- Fusione: rileva l'art. 2504-*bis* c.c. secondo cui «(1) la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione»

ART. 15 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ

Testo previgente	Testo modificato
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.	2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.

- Introduzione anche nell'ipotesi di scissione mediante scorporo della responsabilità solidale di ciascuna società o ente al pagamento delle somme dovute per violazioni antecedenti alla data di efficacia dell'operazione. Nella scissione mediante scorporo «una società assegna parte del suo patrimonio ad una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività» (art. 2506.1 c.c.).

- Differenza tra le disposizioni civilistiche e quelle fiscali nella delimitazione della responsabilità solidale: gli artt. 2506-*bis*, terzo comma, e 2506-*quater*, terzo comma, c.c. prevedono limiti precisi alla responsabilità (il patrimonio netto trasferito o rimasto) mentre, ai fini fiscali, per i debiti tributari della società scissa rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.